

REGOLAMENTO



Pag.1 di 21

IL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' DEL SISTEMA DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE

REGOLAMENTO

Edizio	one 1					
Rev.	Data Redaz.	Descrizione	Resp. Sistema di Risposta alle Emergenze	Resp. Assicurazione Qualità	Resp. Direzione Tecnico Scientifica	In vigore da
0		EMISSIONE	I. Martinuzzi <i>≰</i>	V. Siardi <i>≰</i>	A. Lutman 🗷	01.09.2021





REGOLAMENTO

Pag.2 di 21

Indice

Riferimenti	3
Definizioni	4
Definizioni	7
Art. 1: Oggetto ed ambito di applicazione	8
Art. 2: Servizio di Pronta Disponibilità di ARPA FVG	8
Art. 3: Modalità di attivazione del Servizio di Pronta Disponibilità	
Art. 4: Fasce orarie e presa in servizio	
Art. 5: Organizzazione del Servizio di Pronta Disponibilità	
Art. 6: Organizzazione dei Gruppi di intervento	. 10
Art. 7: Modalità operative di funzionamento	
Art. 8: Riposo giornaliero/settimanale per gli Operatori in Pronta Disponibilità	
Art. 9: Elenco operatori	. 13
Art. 10: La Struttura di coordinamento	
Art. 11: SOS Dipartimenti	
Art. 12: Peculiarità dei Gruppi di Supporto Specialistici	
Art. 13: Disposizioni particolari	. 17
Art. 14: Norma finale	. 17
All and All	
Allegati	
Allegate at Dichicate di attivazione del Ciatorne di Diamonte ella Engargonna (Enti/Consentà intitudi del Ciatorne di	1.0
Allegato 1: Richiesta di attivazione del Sistema di Risposta alle Emergenze (Enti/Soggetti istituzionali)	
Allegato 2: Classificazione degli eventi	
Allegato 3. Tipologie di everiti e livello di intervento	. 20



REGOLAMENTO



Pag.3 di 21

Riferimenti

- L. n.132 del 28/06/2016 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- D.lgs. n.152/06 Norme in materia ambientale
- D.lgs. n.81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
- Legge Regionale FVG 3 marzo 1998, n. 6 Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Personale del Comparto Sanità 2016-2018 del 21.05.2018, articolo 28;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenza area Sanità del 19/12/2019, articolo 27;
- Contratto Collettivo di Lavoro Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa del 17.12.2020 articolo 92;
- Delibera Consiglio SNPA n.31 del 22/02/2018 Linea guida per la gestione delle emergenze antropiche e naturali
- Gruppo di lavoro interagenziale AssoArpa, maggio 2015 Servizi di Pronta Disponibilità e di Risposta in Emergenza
- Linea Guida 79/2012 ISPRA/ARPAT Buone prassi per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica
- Delibera del Direttore Generale n. 273 del 23/12/11 Adozione nelle more del perfezionamento delle idonee relazioni sindacali del nuovo regolamento di pronta disponibilità.
- Documento di Valutazione dei Rischi di ARPA FVG (approvato il 30/12/2016 Prot. GEN/INT 0018700)



REGOLAMENTO



Pag.4 di 21

Definizioni

Si riportano le definizioni di alcune espressioni comunemente usate nel linguaggio in emergenza e che potranno essere utilizzate nel presente Regolamento.

Segnalazione di potenziale problema ambientale: comunicazione di una situazione di disagio, di non conformità alla normativa ambientale o di potenziale emergenza. Può essere gestita tramite il Sistema di Risposta alle Emergenze durante il normale orario di servizio o fuori dell'orario di lavoro mediante il Servizio di Pronta Disponibilità. Può anche non essere di competenza dell'Agenzia.

Emergenza: una qualsiasi situazione critica causata da un evento eccezionale che determina una situazione potenzialmente pericolosa per la immediata incolumità delle persone e/o dei beni/strutture e/o dell'ambiente e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità.

- Emergenza Ambientale (Livello di intervento 2): emergenza che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo e che richiede interventi immediati per la gestione della situazione e l'eliminazione del fattore di potenziale rischio.
 - (L'emergenza ambientale può essere un'emergenza a sé stante o può costituire uno specifico aspetto di una emergenza di più ampio impatto).
- Urgenza (Livello di intervento 1): si tratta di tutte quelle situazioni critiche e potenzialmente pericolose per l'ambiente che richiedono interventi pronti, ma non immediati per la gestione e l'eliminazione del fattore di potenziale rischio.
- Livello di intervento 0: ciò che non rientra nel Livello di intervento 1 o Livello di intervento 2.
 - Esposto. Segnalazione di una situazione di disagio o di non conformità alla normativa ambientale che può essere gestita nella normale programmazione del servizio.

Chiusura di una emergenza: l'emergenza si può ritenere conclusa quando è terminata la fase acuta ed esistono evidenze oggettive attraverso le quali è possibile escludere ulteriori impatti immediati dannosi sulla popolazione e/o sull'ambiente, anche attraverso l'esame dei risultati di analisi condotte su matrici eventualmente campionate.

Post emergenza: fase temporale nella quale vengono sviluppate, in modo programmabile, tutte le attività mirate a ripristinare le condizioni ambientali ed a rimuovere o eliminare le conseguenze a più lungo termine dell'emergenza.

Sistema di Risposta alle Emergenze (SRE): sistema organizzativo interno all' Agenzia finalizzato al ricevimento della segnalazione di potenziale emergenza, alla sua valutazione come tale e quindi all'intervento immediato e non programmabile della struttura finalizzato alla relativa gestione, per quanto di competenza dell'Agenzia stessa, sia in orario di servizio che fuori orario di servizio.

Servizio Pronta Disponibilità (SPD): istituto contrattuale caratterizzato dalla immediata reperibilità di uno specifico dipendente o gruppo di dipendenti e alla relativa attivazione, finalizzata al SRE, fuori dell'orario di lavoro (CCNL Dirigenza Sanità e PTA e CCNL Comparto).

Gruppo di intervento base: gruppo operativo minimo che si attiva in caso di emergenza e composto di norma da due tecnici e da un responsabile di coordinamento definito responsabile



REGOLAMENTO



Pag.5 di 21

Gruppo di Supporto Specialistico: è il gruppo di intervento che viene attivato al secondo livello di attivazione (c.d. Livello specialistico) a supporto del Gruppo di intervento base, su specifici scenari e con particolare riferimento alle seguenti funzioni: Emergenze aria, Emergenze mare, Attività analitica specialistica, Radioattività ambientale, Supporto meteorologico

Danno ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima (art. 300 D.lgs. n. 152/06).

Soccorso: interventi per la tutela dell'incolumità delle persone, la preservazione dei beni ed estinzione degli incendi. Gli interventi di Soccorso Tecnico Urgente sono tali quando c'è pericolo imminente per le persone o le cose ("art.24 - Interventi di Soccorso pubblico" del D.lgs. n.139/063). Il Corpo dei Vigili del Fuoco assicura il servizio di Soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale ed è componente fondamentale del Servizio di Protezione Civile ("art.1 - Struttura e funzioni" del D.lgs. n. 139/06). Il Soccorso Sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R. 27.3.1992).

Centri di coordinamento/operativi: vengono costituiti per il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile. Sono sviluppati ai vari livelli territoriali e funzionali, e rappresentano i tavoli decisionali o le sale operative che permettono ai rappresentanti di ogni funzione operativa (Sanità, Volontariato, Telecomunicazioni, ...) di interagire direttamente tra loro ed avviare così in tempo reale processi decisionali collaborativi. I centri principali sono i seguenti:

- Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) (art. 14 del D.P.R. 6/2/1981 n. 66): rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. È composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale. I compiti del C.C.S. consistono nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al superamento dell'emergenza attraverso il coordinamento dei C.O.M.
- Centro Operativo Misto (C.O.M.) (art. 14 del D.P.R. 6/2/1981 n. 66): centro operativo che opera sul territorio di più comuni in supporto alle attività dei sindaci.
- Centro Operativo Comunale (C.O.C.): centro operativo dove opera la struttura comunale di gestione dell'emergenza e si raduna l'Unità di Crisi Locale.
- Centro Operativo Regionale (C.O.R.): per emergenze che coinvolgono più province, presieduto dal presidente della regione o suo delegato.
- Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.): organo decisionale di livello nazionale attivato nelle grandi calamità (situata presso la sede del Dipartimento di Protezione civile).

Unità di Crisi: nucleo fondamentale e minimo su cui si fonda l'attività di gestione delle emergenze. L'Unità di crisi può essere locale, comunale, provinciale, regionale e nazionale, in funzione della tipologia e dell'entità dell'evento che deve essere gestito.

È istituita pertanto all'interno dei diversi centri di coordinamento/operativi al momento del bisogno ed è composta da personale dell'unità territoriale di riferimento (comune, provincia, regione, stato), ma anche da personale esterno: si tratta di tecnici di diverse discipline che operano insieme, in caso di emergenza, per dare supporto e soluzioni alle problematiche legate alla gestione di un evento.

Responsabile delle Operazioni di Soccorso (R.O.S.): funzionario dei Vigili del Fuoco responsabile delle operazioni sul luogo dell'incidente; di norma coincide con il capo squadra dei VV.F. accorsi sul posto. Ha il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi in caso di incendio a infrastrutture con pericolo per le persone, o altri interventi di soccorso tecnico urgente. Ha anche quindi la responsabilità di Comando dell'Incidente (I.C.) all'interno del Sistema di Comando dell'Incidente (I.C.S.) e quindi della complessiva attività condotta sul luogo dell'incidente ad esclusione delle situazioni di maxi emergenza.





REGOLAMENTO

Pag.6 di 21

Direttore Tecnico dei Soccorsi (D.T.S.): è la figura all'interno dell'organizzazione dei VV.F. responsabile di attuare il coordinamento "tattico" degli interventi tecnici e di soccorso delle squadre appartenenti alle diverse strutture, tecniche e non, che intervengono su un determinato evento caratterizzato da un teatro operativo ben definito come ad esempio nelle "maxi emergenze". Il D.T.S. è quindi l'I.C. ed opera tramite un Posto di Comando Avanzato (P.C.A.). Al D.T.S. è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da attuare. Il D.T.S. attua la direzione tattica delle attività di soccorso "in loco", istituisce il P.C.A., opera l'eventuale suddivisione del teatro operativo in aree geografiche, stabilisce la ripartizione delle attività per settori funzionali.

Posto di Comando Avanzato (P.C.A.): struttura tecnica operativa, che coordina gli interventi di soccorso "in-situ"; è composto dai responsabili delle strutture di soccorso che agiscono sul luogo dell'incidente ed opera nelle fasi della prima emergenza; a seguito dell'eventuale attivazione del C.O.M. diviene una diretta emanazione dello stesso.

Zona sicura: zona, definita dai VV.F. o dall'Autorità di Protezione Civile o comunque dal coordinatore dell'intervento di soccorso, nell'ambito della quale il personale ARPA può svolgere la propria attività durante le situazioni di emergenza, utilizzando i normali Dispositivi di Protezione impiegati nelle attività ordinarie.



REGOLAMENTO



Pag.7 di 21

Premessa

A seguito della Legge n.132 del 28/06/2016 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", è stato attualizzato il Regolamento di Pronta Disponibilità adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 273 del 23/12/2011.

Le Agenzia Regionali e Provinciali per la Protezione dell' Ambiente (ARPA/APPA) e l'Istituto Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), costituiti in *Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente* (SNPA), svolgono attività connesse alla gestione di emergenze determinate da eventi naturali o antropici con potenziali impatti dannosi sull'ambiente, ognuna secondo proprie modalità operative ed organizzative interne ed in relazione alle specificità territoriali di propria competenza; il SNPA è una Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile (art.13, c.1-f del D.Lgs.2 gennaio 2018, n.1) e concorre, secondo il proprio ordinamento e le proprie competenze alle finalità del Servizio stesso.

Alcune Agenzie forniscono supporto al Sistema di Protezione Civile nella gestione degli eventi naturali anche in qualità di Centri funzionali.

L'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018 relativo al Personale del Comparto Triennio 2016-2018, l'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19.12.2019 per il Personale della Dirigenza sanitaria, l'articolo 92 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19.12.2019 per il Personale della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, di seguito PTA del 17.12.2020, l'articolo 28 del CCIA del personale del comparto e l'articolo 29 del CCIA della Dirigenza sanitaria e PTA, secondo il testo vigente, costituiscono le basi su cui poggiano le modalità operative del Servizio di Pronta Disponibilità del Sistema di Risposta alle Emergenze di ARPA FVG.

Il presente Regolamento persegue i seguenti principi ispiratori che si evidenziano in breve:

- Principio dell'unicità del Servizio: viene garantito un unico Servizio di Pronta Disponibilità del Sistema di Risposta alle Emergenze sull'intero territorio regionale e rispetto al quale ARPA FVG esercita la propria competenza.
- Principio della centralità della programmazione: a cura della Struttura centrale di coordinamento, viene redatto annualmente il Piano Annuale del Servizio di Pronta Disponibilità.
- Principio della competenza (prioritario rispetto a quello della territorialità): il Personale inserito nel Servizio di Pronta Disponibilità deve presentare specifiche caratteristiche professionali.
- Principio dell'appropriatezza: l'intervento di ARPA FVG, relativamente al contesto in cui si colloca, deve rispondere il più possibile ai criteri di efficacia, efficienza e sicurezza.



REGOLAMENTO



Pag.8 di 21

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

L'obiettivo è quello di fornire un'organizzazione efficace ed omogenea sul territorio regionale per la vigilanza a seguito di emergenze ambientale nei periodi di cui all'art. 4 del presente Regolamento

In caso di emergenza ambientale, il Servizio di Pronta Disponibilità assicura unicamente le tipologie di intervento di cui all'allegato n.3 al presente Regolamento.

Non devono essere effettuate in Pronta Disponibilità attività programmate in orario notturno, prefestivo e festivo che non si configurano come interventi di emergenza, ma hanno la necessità di essere svolte fuori dal normale orario di servizio (es. fonometrie).

Sono tenuti al Servizio di Pronta Disponibilità tutti i dirigenti individuati in base al vigente Piano annuale. I dirigenti vengono individuati nel numero strettamente necessario ad assicurare le esigenze di funzionalità della struttura.

Al Servizio di Pronta Disponibilità, previo assenso, sono tenuti anche i responsabili di Struttura Complessa.

E' tenuto al Servizio di Pronta Disponibilità tutto il personale dipendente non dirigenziale di ARPA FVG con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, che:

- appartiene al ruolo sanitario o tecnico della categoria D, anche con livello economico Ds;
- appartiene ai ruoli indicati ed è titolare di incarico di funzione;
- è assegnato ad una delle Strutture individuate nel Piano Annuale del Servizio di Pronta Disponibilità pubblicato sulla intranet aziendale;
- è inserito nell' Elenco Operatori pubblicato sulla intranet aziendale.

Il Servizio di Pronta Disponibilità può essere prestato, in subordine al personale in precedenza individuato, anche dal personale del ruolo sanitario e tecnico categoria D, di strutture non individuate nella Tabella n. 1 del Piano annuale e del ruolo tecnico categoria C. L'inserimento nel servizio di Pronta disponibilità di tale personale potrà anche prevedere un eventuale colloquio.

Il Servizio di Pronta Disponibilità non è previsto per il Personale delle categorie A e B e per tutto il personale appartenente al ruolo amministrativo.

Nell'individuazione del personale da adibire ai turni di Pronta Disponibilità si deve tenere conto della sussistenza di adeguate capacità professionali in funzione dell'efficacia ed efficienza del servizio in parola.

Il Servizio di Pronta Disponibilità è caratterizzato dall' immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura dove si forma la squadra senza ritardo, secondo i tempi previsti dal successivo articolo 7.

Art. 2 Servizio di Pronta Disponibilità di ARPA FVG

Viene istituito il Servizio di Pronta Disponibilità di ARPA FVG per tutto il territorio della Regione, con la finalità di mettere in circolo sul territorio regionale le professionalità più coerenti con le tipologie di intervento nei periodi di cui all'Art. 4 del presente Regolamento.



REGOLAMENTO



Pag.9 di 21

Il Servizio di Pronta Disponibilità si attiva con la modalità indicata all'Art.3 del presente Regolamento, sulla base delle tipologie e dei livelli di intervento di cui all'elenco in Allegato n.3. al presente Regolamento.

L'intervento in Pronta Disponibilità deve contribuire a documentare l'evento segnalato, per gli aspetti ambientali di competenza, valutare l'entità, collaborare nell'individuazione delle cause e nell'accertamento delle eventuali responsabilità.

Art. 3

Modalità di attivazione del Servizio di Pronta Disponibilità

L'attivazione del Servizio di Pronta Disponibilità può essere richiesto solo dagli Enti/Soggetti istituzionali indicati nell' Allegato 1 al presente Regolamento.

Le Segnalazioni di potenziale problema ambientale che richiedono l'attivazione del Servizio di Pronta Disponibilità di ARPA FVG sono fatte al seguente numero telefonico: **348-3900000** (Dirigente reperibile).

Solo nel caso in cui il numero del Dirigente reperibile non sia raggiungibile, l'attivazione del Servizio di Pronta Disponibilità può essere richiesta al numero: **334-5062967 (Direttore Tecnico Scientifico).**

Art. 4 Fasce orarie e presa in servizio

Il Servizio di Pronta Disponibilità si attiva nelle seguenti fasce orarie:

- da lunedì a venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo
- dalle ore 17.00 di venerdì alle ore 8.00 del lunedì successivo.
- durante i giorni festivi infrasettimanali: dalle 00:00 alle 24:00

La reperibilità del Laboratorio di Udine opera esclusivamente nelle giornate festive e prefestive dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con analisi di tipo fiscale/conoscitivo per le attività connesse alle analisi delle Acque di scarico e delle Acque superficiali. Se il campione prelevato ha valenza fiscale, l'apertura dello stesso, presso il Laboratorio ARPA-FVG deve avvenire alla presenza del Dirigente reperibile in turno.

La reperibilità dell'OSMER si attiva nelle seguenti fasce orarie:

- da lunedì a venerdì: 00:00 08:00; 17.00 24:00
- sabato, domenica e altre giornate non lavorative: 00:00 24:00

Ai fini assicurativi, per *Servizio* si intende il periodo che va dalla chiamata fino alla conclusione dell'attività. Ai fini dell'applicazione dell'istituto dello straordinario, viene impiegato il periodo compreso tra l'inizio e la fine del servizio, rilevato di norma mediante timbratura.

Art. 5

Organizzazione del Servizio di Pronta Disponibilità

L'area di intervento del Servizio di Pronta Disponibilità copre l'intero territorio regionale.



REGOLAMENTO



Pag.10 di 21

Il Servizio di Pronta Disponibilità fa capo ad un unico dirigente a cui esclusivamente pervengono le Segnalazioni di potenziale problema ambientale nel periodo di attivazione del Servizio medesimo.

Il Servizio di Pronta Disponibilità coinvolge dieci Operatori del Comparto, distribuiti in tre Gruppi di intervento base e 5 Gruppi di Supporto Specialistico, come indicato in Tab.1.

Territorio regionale (COMPARTO)								
			Gruppo Supporto Specialistico (a supporto del Gruppo di intervento Base)		Gruppo Supporto Specialistico (supporto solo da remoto)			
Gruppo di intervento Base			Emergenze Aria	Emergenze in mare	Radioattività ambientale	Laboratorio	OSMER	
Operatore SOC PRESSIONI (Dipartimento UD/PN)	Operatore SOC PRESSIONI (Dipartimento TS/GO)	Operatore supporto SOC PRESSIONI/STATO	Operatore SOC OSMER	Operatore SOC STATO	Operatore SOC STATO	Operatore 1 e Operatore 2 (Laboratorio analisi amb.)	Operatore 1 (Analisi e previsioni meteo)	Operatore 2 (Clima, dati e monitoriaggio)
1	1	1	1	1	1	2	1	1

Tab.1: distribuzione degli Operatori del Comparto nei Gruppi di intervento di ARPA FVG

Il Servizio di Pronta Disponibilità su articola in:

- reperibilità territoriale
- reperibilità specialistica

Reperibilità territoriale

Fa capo a tre operatori del comparto, distribuiti in tre Gruppi di intervento base:

- 1. 1 operatore della SOC Pressioni Ud/PN
- 2. 1 operatore della SOC Pressioni GO/TS
- 3. 1 operatore della SOC Pressioni/Stato dell'ambiente

Reperibilità specialistica

Fa capo a sette operatori del comparto, distribuiti in cinque Gruppi di Supporto Specialistico:

- 1. 1 operatore della SOC OSMER e GRN, per la reperibilità *emergenze aria* e per la reperibilità territoriale (a supporto dei Gruppi di intervento base, qualora necessario)
- 2. 1 operatore della SOC Stato dell'ambiente per la reperibilità *emergenze mare* e per la reperibilità territoriale (a supporto dei Gruppi di intervento base, qualora necessario)
- 3. 1 operatore della SOC Stato dell'ambiente per la reperibilità radioattività ambientale (CRR)
- 4. 2 operatori della SOC Laboratorio, per la reperibilità attività analitica specialistica (attività connessa alle analisi delle acque superficiali e di scarico)
- 5. 2 operatori dell'OSMER e GRN, per la reperibilità supporto meteorologico (OSMER)

Art. 6

Organizzazione dei Gruppi di intervento

Con riferimento ai Gruppi di intervento indicati in Tab.1, si dispone che:

- *Gruppo di intervento base*: è formato da almeno un Operatore del comparto che interviene sempre in campo. Sono complessivamente tre operatori, a copertura dell'intero territorio regionale.
 - Sono attivati dal Dirigente reperibile che li coordina secondo modalità dallo stesso ritenute opportune in relazione al caso specifico.
- Gruppo di Supporto Specialistico: è formato da almeno un Operatore del comparto che interviene a supporto degli Operatori del Gruppo di intervento base.



REGOLAMENTO



Pag.11 di 21

Sono complessivamente sette operatori, di cui due anche con competenze per la reperibilità territoriale, a copertura dell'intero territorio regionale.

Sono attivati dal Dirigente reperibile che li coordina secondo modalità dallo stesso ritenute opportune in relazione al caso specifico.

I *Gruppi di Supporto Specialistico* di ARPA FVG, le cui peculiarità sono descritte nell'Art.14 del presente Regolamento, vengono attivati per interventi su specifici scenari, con particolare riferimento alle seguenti funzioni:

- radioattività ambientale. Il gruppo può essere attivato per un supporto solo di tipo specialistico, da remoto o sul luogo dell'evento, con un Operatore del Centro Regionale di Radioprotezione.
- attività analitica specialistica. Il gruppo può essere attivato per un supporto solo di tipo specialistico, con due Operatori del Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie. Nelle giornate festive e fuori dall'orario di servizio, il supporto è garantito solo per analisi su acque di scarico e acque superficiali.
- *emergenze aria*. Il gruppo può essere attivato per un supporto <u>non solo di tipo specialistico</u>, anche sul luogo dell'evento
- supporto meteorologico. Il gruppo può essere attivato per un supporto solo di tipo specialistico, con un Operatore dell'Osservatorio Meteorologico Regionale.
- *emergenze mare*. Il gruppo può essere attivato per un supporto <u>non solo di tipo specialistico</u>, anche ⊖ sul luogo dell'evento.

Art. 7 Modalità operative di funzionamento

Il Servizio di Pronta Disponibilità può essere richiesto solo dagli Enti/Soggetti istituzionali di cui all' Allegato N.1 al presente Regolamento.

Il Servizio di Pronta Disponibilità si attiva con le modalità di cui all'art.3 e nelle fasce orarie di cui all' art.4 del presente Regolamento.

Il Servizio di Pronta Disponibilità è caratterizzato dall'immediata reperibilità degli Operatori in turno e dall'obbligo per gli stessi di raggiungere:

- la propria Struttura, qualora previsto, nel più breve tempo possibile e **di norma entro 45 minuti** dalla richiesta di attivazione da parte del Dirigente reperibile (in alternativa può essere raggiunta un'altra sede se più prossima alla residenza dell'operatore)
- il luogo dell'evento, qualora previsto, nel più breve tempo possibile e **di norma entro 2 ore** dalla richiesta di attivazione da parte del Dirigente reperibile

Il Servizio di Pronta Disponibilità fa capo ad un unico Dirigente in turno di Pronta Disponibilità, a cui giungono tutte le Segnalazioni di potenziale problema ambientale dell'intero territorio regionale.

In base alla tipologia e alla gravità dell'evento, è compito del Dirigente reperibile:

 attribuire alla Segnalazione di potenziale problema ambientale il corretto Livello di intervento, secondo il criterio di classificazione indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Se le richieste di intervento sono improprie (non previste dall'elenco delle tipologie/casistica di cui all'Allegato N.3 al presente Regolamento), il Dirigente reperibile può respingere la richiesta di intervento, classificandola con Livello di intervento pari a o.



REGOLAMENTO



Pag.12 di 21

stabilire quali e quanti Operatori reperibili attivare, tra quelli afferenti ai Gruppi di intervento riportati in
Tab.1. In caso di intervento la squadra deve essere composta da almeno due operatori; della stessa può far
parte anche il Dirigente.

Gli Operatori dei Gruppi di intervento in turno vengono attivati solo dal Dirigente reperibile, mai direttamente da uno degli Enti/Soggetti istituzionali di cui all' Allegato N.1 al presente Regolamento.

In casi gravi ed eccezionali, il Dirigente reperibile può richiedere il supporto, su base volontaria, di uno o più Operatori che non sono in turno, ma che avendo una particolare esperienza o specializzazione possono essere utili a fronteggiare e risolvere l'evento emergenziale; l'Operatore così attivato può accedere all' istituto dello straordinario o al recupero ore.

Il Dirigente reperibile è responsabile dell'intervento e della sua organizzazione e coordina gli Operatori dei Gruppi di intervento, secondo modalità dallo stesso ritenute opportune in relazione al caso specifico; il Dirigente deciderà di recarsi sul luogo di lavoro qualora lo reputi necessario in funzione delle informazioni che riceverà dal gruppo di intervento sul luogo.

Il Dirigente reperibile mantiene in funzione il cellulare della Pronta Disponibilità per tutta la durata del turno, anche durante l'orario di Servizio (8.00-17.00).

Gli Operatori del Comparto in turno di Pronta Disponibilità sono dotati di cellulare dedicato che sono tenuti a consegnare al collega del turno successivo (se appartiene allo stesso Gruppo di intervento). Gli Operatori del comparto in turno di Pronta Disponibilità devono sempre tenere in funzione il cellulare di servizio per l'effettiva reperibilità telefonica durante il turno di pronta disponibilità così come definito all'articolo 4.

Di norma non possono essere previsti più di sei turni di Pronta Disponibilità nel mese per gli Operatori del Comparto e non più di dieci turni nel mese per gli Operatori della Dirigenza.

Art. 8

Riposo giornaliero/settimanale per gli Operatori del Servizio di Pronta Disponibilità

Considerato che ai sensi delle normative e dei CCNL vigenti, sia del comparto che della dirigenza, il riposo giornaliero è pari almeno ad 11 ore consecutive e che una chiamata in Servizio di Pronta Disponibilità con prestazione lavorativa resa durante il periodo di riposo giornaliero sospende, ma non interrompe il suddetto periodo, al termine della prestazione resa gli Operatori devono completare lo stesso per la parte residua. La somma delle ore di riposo effettuate prima e dopo la chiamata in reperibilità, ma prima della ripresa

Nei casi di intervento in orario notturno, oltre le 22:00, è consentita l'entrata posticipata in servizio in egual numero di ore, fermo restando il recupero dell'eventuale debito orario entro il mese successivo.

dell'attività lavorativa istituzionale, deve essere pari a 11 ore.

Al personale in Servizio di Pronta Disponibilità nel giorno di riposo settimanale spetta un giorno di riposo compensativo senza la riduzione del debito orario settimanale che va restituito entro la fine del mese successivo. Il riposo compensativo per l'attività prestata nel giorno di riposo settimanale deve essere fruito, di norma, entro la settimana successiva in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.



REGOLAMENTO



Pag.13 di 21

Per i titolari di incarico di funzione, l'eventuale orario eccedente le 36 ore minime settimanali, non dà diritto al riposo compensativo quale istituto sostitutivo dei compensi per lavoro settimanale neppure per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale o in giorno feriale non lavorativo.

Ai titolari di incarichi di funzione è invece riconosciuto il diritto al riposo compensativo qualora la prestazione lavorativa sia resa nel giorno di riposo settimanale ovverosia nella giornata domenicale. (*Orientamento SAN 267 del 15 luglio 2016*).

In caso di mancata chiamata in servizio (c.d. reperibilità passiva) nel giorno della domenica o in altro festivo è riconosciuto il riposo compensativo fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro settimanale dovuto (Orientamento SAN 274 del 29 dicembre 2016).

Art. 9 Elenco operatori

È predisposto il c.d. Elenco operatori, distinto tra comparto e dirigenza, riportato nel Piano annuale del Servizio di Pronta Disponibilità, programmato dalla Struttura centrale di coordinamento secondo criteri di competenza e appartenenza territoriale.

L'Elenco viene definito dalla Struttura centrale di coordinamento in collaborazione con i Responsabili delle SOC Pressioni, Stato dell'Ambiente e Laboratorio e delle Strutture dell'OSMER e del Centro regionale di radioprotezione. È pubblicato sulla rete intranet aziendale.

La reperibilità dei Gruppi di intervento indicati all'Art. 6 è assicurata mediante la partecipazione, anche su base volontaria, degli Operatori afferenti alle Strutture definite dal Piano annuale.

I cambi di turno tra gli Operatori devono garantire il rispetto dei principi di competenza e territorialità e devono essere tempestivamente comunicati al coordinatore del Servizio di Pronta Disponibilità.

Art. 10 La Struttura di coordinamento

L'efficacia del Servizio della pronta disponibilità di ARPA FVG è condizionata dall'assetto organizzativo preventivamente definito, da una supervisione globale e dalla capacità di coordinamento delle risorse disponibili in caso di eventi di superiore complessità.

Il compito di coordinare il Servizio di Pronta Disponibilità di ARPA FVG è attribuito ad un dirigente che:

- definisce il modello organizzativo del Sistema di Risposta alle Emergenze;
- cura l'organizzazione del Servizio di Pronta Disponibilità;
- coordina e gestisce le emergenze di livello sovraregionale, regionale o di area vasta, garantendo l'efficienza e l'efficacia degli interventi;
- nell'ambito della Risposta alle emergenze, cura le interazioni con il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e di Protezione Civile ed esercita le funzioni di raccordo con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile:
- sovraintende alla gestione degli eventi emergenziali locali di competenza delle sedi territoriali dell'Agenzia;
- evidenzia le necessità di formazione del personale coinvolto nel sistema di risposta alle emergenze.



REGOLAMENTO



Pag.14 di 21

Il Dirigente può avvalersi del supporto di un Gruppo di lavoro appositamente costituito per l'approfondimento e la risoluzione di tematiche e criticità direttamente collegate al Sistema di Risposta alle Emergenze.

Art. 11

SOS Dipartimenti

Gli adempimenti derivanti dall'attivazione del Servizio di Pronta Disponibilità di ARPA FVG sono a carico del Dirigente Responsabile del Dipartimento competente per territorio.

È compito del Dirigente reperibile trasmettere senza ritardo al Dipartimento competente per territorio tutta la documentazione relativa all'evento emergenziale ed all'attività svolta dagli Operatori dei Gruppi di intervento attivati (es. verbali di campionamento, eventuali allegati, ecc.).

Il Dirigente Responsabile della Struttura Dipartimento, o suo sostituto incaricato, assicura:

- il mantenimento in efficienza di tutte le attrezzature in dotazione al Dipartimento e necessarie agli Operatori del Sistema di Risposta alle Emergenze;
- la valutazione delle attività che presentano ripetitività di eventi al fine di escluderle, in accordo con la Struttura di coordinamento, dalle tipologie di eventi che richiedono l'attivazione del Servizio della Pronta Disponibilità;
- la condivisione con la Struttura di coordinamento delle conoscenze relative alle criticità ambientali del proprio territorio.

Art. 12

Peculiarità dei Gruppi di Supporto Specialistico

I Gruppi di Supporto Specialistico che possono essere attivati a supporto degli Operatori del Gruppo di intervento base sono:

- 1. Gruppo di supporto Specialistico Analisi e previsioni meteo
- 2. Il Gruppo di Supporto Specialistico Radioattività ambientale
- 3. Gruppo di Supporto Specialistico Aria
- 4. Gruppo di Supporto Specialistico Laboratorio
- 5. Gruppo di Supporto Specialistico Mare

1. Gruppo di supporto Specialistico Analisi e previsioni meteo

Il Gruppo di supporto Specialistico *Analisi e previsioni meteo* è formato da un Operatore in servizio presso l'Osservatorio Meteorologico Regionale OSMER di ARPA FVG

Il Gruppo di supporto Specialistico *Analisi e previsioni meteo* viene attivato, per:

- fornire assistenza, solo da remoto, agli Operatori dei *Gruppi di intervento* di ARPA FVG, qualora ne sussistano i presupposti (ad es.in caso di incendi o di altre emergenze ambientali);
- fornire assistenza alle autorità, in primis di Protezione Civile, e alle istituzioni;



REGOLAMENTO



Pag.15 di 21

- fornire assistenza puntuale a manifestazioni culturali, sportive o simili di rilevanza almeno regionale;
- fornire informazioni agli organi di comunicazione di massa.

È attiva la Reperibilità dell'OSMER, necessaria per assicurare la funzionalità operativa del servizio reso, anche quale Settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile del FVG (L.R. n.3/2014, art.1); i servizi meteorologici per loro natura devono essere attivi 24 ore al giorno tutti i giorni, per garantire la continuità delle rilevazioni sul territorio, l'assistenza agli utenti permanenti, la diffusione delle informazioni al pubblico senza interruzioni.

L'Operatore del Gruppo di supporto Specialistico *Analisi e previsioni meteo*, se attivato, deve intervenire (salvo casi di forza maggiore) entro 45 minuti dalla richiesta o dalla segnalazione, mediante connessione telefonica o con computer da remoto. Egli nel contempo valuterà l'opportunità di recarsi di persona nella propria sede oppure - se del caso - presso le sedi delle autorità/istituzioni richiedenti.

L'Operatore del Gruppo di supporto Specialistico Analisi e previsioni meteo è dotato di telefono cellulare e computer portatile o altro dispositivo mobile con capacità di connessione da remoto via linea fissa ovvero tramite rete mobile; il suddetto Operatore è responsabile della custodia, della cura e dell'ordinario mantenimento in condizioni di efficienza (ad es. della carica della batteria) delle suddette apparecchiature.

Il Dirigente responsabile della SOC OSMER, o suo delegato, provvede alla:

- predisposizione dei turni per gli Operatori dell'OSMER;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni, Enti ed altri soggetti terzi ad ARPA FVG che istituzionalmente sono coinvolti nella gestione delle emergenze attinenti l'attività dell'OSMER;
- gestione dei rapporti con i media per le emergenze che richiedano la sua attivazione;
- supervisione degli scambi di turni di reperibilità, salvo i casi di emergenza.

2. Il Gruppo di Supporto Specialistico Radioattività ambientale

Il *Gruppo di Supporto Specialistico Radioattività ambientale* è formato da un Operatore del Comparto in servizio presso il Centro Regionale Radioprotezione.

Il *Gruppo di Supporto Specialistico* interviene a supporto delle autorità richiedenti o degli altri soggetti intervenuti per quanto riguarda le attività di propria competenza. In particolare, interviene per valutare l'eventuale dispersione di radionuclidi artificiali nell' ambiente.

Il *Gruppo di Supporto Specialistico Radioattività ambientale* valuta infine la possibilità di intervenire, in presenza o sospetto fondato di presenza di sorgente radiogena, anche in uno scenario incidentale che non coinvolga direttamente la sorgente radioattiva.

L' Operatore del Gruppo di Supporto Specialistico Radioattività ambientale è dotato:

- degli opportuni DPI, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento;
- di adeguata strumentazione atta a permettere un primo intervento sul luogo dell'emergenza senza la necessità da parte dell'Operatore di passare per la Sede del Centro Regionale Radioprotezione.

L'Operatore del Gruppo di supporto Specialistico *Radioattività ambientale* in turno di Pronta Disponibilità, può essere attivato per fornire supporto ai Dipartimenti per attività in campo a seguito di eventi derivanti da attività antropiche e/o naturali.

Il Responsabile della Centro Regionale Radioprotezione provvede alla gestione dei rapporti con:

• Le Amministrazioni, gli Enti ed altri soggetti terzi ad ARPA FVG che istituzionalmente sono coinvolti nella gestione delle emergenze attinenti le radiazioni ionizzanti;



REGOLAMENTO



Pag.16 di 21

• i Media, per le emergenze attinenti le radiazioni ionizzanti che richiedano la sua attivazione; Per gli eventi attinenti le radiazioni ionizzanti, le attività attribuite dall'art. 13 al Responsabile del Dipartimento sono assicurate dal Responsabile del Centro Regionale Radioprotezione.

3. Gruppo di supporto Specialistico Aria

L'Operatore del Gruppo di Supporto Specialistico Aria è dotato:

- degli opportuni DPI, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento;
- della strumentazione, delle attrezzature e del materiale necessario per eventuali attività di campionamento e/o di misura in campo relative alla matrice ambientale aria.

L'Operatore del Gruppo di supporto Specialistico *Aria* in turno di Pronta Disponibilità, può essere attivato anche per fornire supporto agli Operatori dei Gruppi di intervento base per attività in campo a seguito di eventi derivanti da attività antropiche e/o naturali (ad es. nel caso di incendi e/o emissioni da attività antropiche e/o ricollegate ad aziende a rischio di incidente rilevante, per fornire assistenza anche da remoto mediante l'eventuale utilizzo della modellistica previsionale per la diffusione degli inquinanti in aria).

4. Gruppo di Supporto Specialistico Laboratorio

Il *Gruppo di Supporto Specialistico Laboratorio* è formato da due Operatori del comparto in servizio presso la struttura *Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie*.

Il *Gruppo di Supporto Specialistico Laboratorio* viene attivato con turni di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00 nei giorni festivi e nei prefestivi non lavorativi.

Di norma i campioni prelevati nel giorno festivo precedente ad una giornata lavorativa vengono analizzati il giorno successivo durante il normale turno di lavoro.

I campioni vanno recapitati al Laboratorio di Udine a cura degli Operatori del *Gruppo di intervento Base* che hanno effettuato il campionamento.

Gli Operatori del *Gruppo di Supporto Specialistico Laboratorio* in turno di Pronta Disponibilità garantiscono l'esecuzione di quelle analisi che devono essere effettuate, entro 24 ore e comunque nel più breve tempo possibile, solamente su campioni di Acque di scarico e/o di Acque superficiali.

Il Dirigente reperibile che ha attivato il *Gruppo di Supporto Specialistico Laboratorio*:

- notifica alla parte gli orari di apertura dei campioni, nel verbale di prelievo, esclusivamente tra le ore 09 e le ore 10 oppure tra le ore 14 e le ore 15 delle giornate previste;
- comunica prima possibile il prelievo di campioni da sottoporre a prova ad entrambi i numeri di cellulare della Pronta Disponibilità di Laboratorio (mediante SMS e messaggio vocale in segreteria telefonica se il prelievo viene effettuato in orari non coperti dal servizio);
- deve essere sempre presente nel Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie di Udine per verbalizzare l'apertura dei campioni.

5. Gruppo di Supporto Specialistico Mare

L'Operatore in turno di Pronta Disponibilità può essere attivato anche per fornire supporto agli Operatori dei Gruppi di intervento base per attività in campo a seguito di eventi emergenziali derivanti da attività antropiche e/o naturali (ad es. nel caso di sversamento di sostanze pericolose e/o di idrocarburi in mare, per



REGOLAMENTO



Pag.17 di 21

fornire assistenza anche da remoto mediante l'eventuale utilizzo della modellistica previsionale per la diffusione degli inquinanti in mare).

In uno scenario incidentale quale uno sversamento di idrocarburi in mare, c.d. oil spill, l'attivazione del Gruppo di Supporto Specialistico Mare può avvenire a seguito di espressa richiesta della Capitaneria di Porto competente per territorio alla guale spetta il coordinamento dell'evento.

Qualora le condizioni oceanografiche portino l'idrocarburo sversato, con la deriva delle correnti marine, ad incidere sul litorale, il coordinamento dell'evento passa alla Prefettura competente per territorio.

L'Operatore del Gruppo di Supporto Specialistico Mare è dotato:

- degli opportuni DPI, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento;
- della strumentazione, delle attrezzature e del materiale necessario per eventuali attività di campionamento e/o misura in campo.

Art.13

Disposizioni particolari

La condizione di esonero, anche se temporaneo, da un servizio previsto contrattualmente quale il Servizio di Pronta Disponibilità, può essere disposto dal Medico competente di ARPA FVG che valuta, a richiesta dell'interessato, se lo stesso sia idoneo al servizio ovvero non idoneo a parti di esso.

Pertanto il dipendente interessato potrà richiedere di essere sottoposto a giudizio di idoneità e solamente per questo atto, qualora venisse riconosciuta la sua condizione limitativa, potrà esimersi dai turni di Pronta Disponibilità.

È fatto divieto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 e comma 2 del D.lgs 151/2001 inserire nei turni di Pronta Disponibilità notturna:

- alle lavoratrici madri dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- Ai lavoratori disabili che usufruiscono del beneficio della Legge n.104/92.

A richiesta del dipendente, possono essere esonerati dal Servizio di Pronta Disponibilità notturna:

- la lavoratrice madre con figli minori di anni tre anni, in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;
- l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice/il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge n.104/92.

Si richiamano le disposizioni di legge relative al regime di lavoro a tempo parziale o a impegno ridotto (art. 61, c.5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018 relativo al Personale del Comparto Triennio 2016-2018, articolo 110 CCNL 19.12.2019 art.96, comma 2 CCNL del 17.12.20202 per i dirigenti PT in servizio alla data del 16 luglio 2020).

Art. 14 Norma finale

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento viene disapplicato il precedente provvedimento aziendale in materia di Pronta Disponibilità di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 273 del 23/12/11 "Adozione nelle more del perfezionamento delle idonee relazioni sindacali del nuovo regolamento di pronta disponibilità".



REGOLAMENTO



Pag.18 di 21

Allegato N. 1 Richiesta di attivazione (Enti/Soggetti istituzionali)

L'attivazione del Servizio di Pronta Disponibilità può essere richiesto dai seguenti Enti istituzionali:

- Prefettura
- Comuni (uffici tecnici, vigili urbani, sindaco e assessore all'ecologia o all'ambiente)
- Ente Tutela Patrimonio Ittico del Friuli Venezia Giulia
- Capitaneria di Porto
- Protezione Civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
- Vigili del Fuoco
- Carabinieri
- Polizia
- Guardia di Finanza
- Corpo Forestale Regionale
- Corpo Forestale dello Stato
- Aziende del Servizio sanitario regionale
- Numero di emergenza unico
- Organizzatori o gestori delle manifestazioni culturali, sportive o simili di rilevanza almeno regionale (OSMER)
- Operatori dei mezzi di comunicazione di massa (OSMER)
- Sistemi interni di segnalazione, automatici o semi automatici (OSMER)



REGOLAMENTO



Pag.19 di 21

Allegato N.2 Classificazione degli eventi

Per la definizione di aspetti che fanno parte del linguaggio comune in emergenza, è stata identificata una classificazione di criticità effettuata su più livelli, detti livelli di intervento (Tab.1).

Problematiche ambientali	Livello di intervento
Ordinario	0
Urgenza	1
Emergenza	2

Tab1: Livelli di intervento per problematiche ambientali (SNPA)

È importante conoscere quale criterio deve essere adottato per definire gli eventi che richiedono l'attivazione delle Agenzie e per distinguere le situazioni di urgenza/emergenza, classificate rispettivamente con i livelli di intervento 1 e 2, da quelle classificabili come eventi ordinari e classificate con livello di intervento 0 (zero).

In generale, per classificare l'evento come emergenza o urgenza, è necessario far riferimento al concetto di esito.

Pertanto:

- se l'esito presunto evidenzia che, anche solo potenzialmente, sono compromesse le matrici ambientali e occorrono quindi interventi immediati per la loro salvaguardia, si parla di emergenza;
- se l'esito presunto evidenzia che le matrici possano divenire potenzialmente compromesse e servono interventi pronti, ma non necessariamente immediati, cioè dilazionabili nel tempo, si parla di urgenza.

La distinzione risiede nei tempi di intervento necessari e presuppone una valutazione tecnica della segnalazione e del suo contesto.

Non è invece rilevante la tipologia della segnalazione, ad es. il caso di un abbandono di rifiuti, che può rientrare in tutte le tipologie di classificazione di priorità di intervento (c.d. livello di intervento).

Nell'Allegato N.2 al presente Regolamento sono riportati alcuni casi specifici per distinguere le situazioni di urgenza (Livello di intervento 1) o emergenza (Livello di intervento 2) da quelle classificabili come ordinarie (Livello di intervento 0).

Nell'Allegato N.2 al presente Regolamento sono anche riportati alcuni casi specifici che non richiedono l'intervento di ARPA FVG, se non a supporto di altri Enti/Soggetti.



REGOLAMENTO



Pag.20 di 21

Allegato N. 3 Tipologie di eventi e livello di intervento

1. Urgenze/Emergenze che di norma richiedono l'attivazione del Sistema di Risposta alle Emergenze di ARPA FVG (Livello 1/ Livello 2)

- contaminazioni di corpi idrici superficiali evidenziati da morie di pesci o dovuti a scarichi fuori norma o a sversamento di sostanze inquinanti
- ritrovamento di rifiuti abbandonati che possano dar luogo a dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente
- incendi o emissione di sostanze inquinanti in generale in aria
- eventi in aziende a rischio di incidente rilevante di cui al D.lgs. 105/15
- incidenti con ricaduta ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e ferroviari con rilascio di sostanza inquinante)
- ritrovamento di sostanze radioattive: potenziali inquinamenti di suolo dovuti a sversamento di sostanze inquinanti (solo in orario di servizio)
- eventi meteo potenzialmente pericolosi (ad esempio piogge alluvionali, vento forte, neve o ghiaccio al suolo, ondate di calore) che richiedono l'emissione di comunicati straordinari e/o l'intervento di operatori presso la sala operativa di altri Enti intervenuti (OSMER);
- interventi di ripristino delle connessioni di rete e/o delle apparecchiature necessarie al monitoraggio meteorologico, così come della analisi meteorologica e della relativa emissione preventiva di bollettini o comunicati alla Protezione Civile Regionale o di improcrastinabili comunicazioni ai media (OSMER)

2. Situazioni che di norma non richiedono un'attivazione di Sistema di Risposta alle Emergenze di ARPA FVG in emergenza/urgenza (Livello 0)

Sono situazioni per le quali non si ravvede la necessità di intervenire tempestivamente perché non considerate potenzialmente pericolose nell'immediato per l'ambiente e/o le persone oppure perché non è necessario un intervento immediato per individuarne le cause.

- molestie acustiche
- molestie olfattive che non comportano un immediato pericolo per l'ambiente
- campi elettromagnetici
- eventi il cui accadimento è riscontrabile continuativamente o con frequenze stabili che possono essere affrontati durante il normale orario di servizio (ad esempio esposti)
- amianto, qualora l'evento non sia riconducibile a casi che comportino pericoli immediati per l'ambiente
- rifiuti urbani ingombranti o materiali inerti.

In questi casi, pur senza provvedere all'attivazione in emergenza di ARPA, è indispensabile che l'evento sia comunque segnalato tempestivamente all'Autorità Competente (ad es: Comune, Provincia) e ad ARPA attraverso le procedure di tipo ordinario (ad es. comunicazione, esposto).



REGOLAMENTO



Pag.21 di 21

3. Interventi non di competenza di ARPA FVG

Si riporta nel seguito un elenco non esaustivo di eventi per i quali non è da prevedersi l'intervento dell'Agenzia se non nei casi potenzialmente legati a situazioni di danno ambientale o per i quali ARPA sia chiamata a fornire uno specifico supporto dagli organi del Servizio Sanitario, delle Forze dell'Ordine e/o dalla Magistratura.

- indagini su infortuni sul lavoro (qualora non vi sia il coinvolgimento di matrici ambientali);
- verifiche della salubrità dei luoghi di lavoro;
- controlli su igiene degli alimenti e acque potabili;
- controlli su animali, problematiche veterinarie;
- disposizioni igienico sanitarie a tutela della salute della popolazione;
- controlli su fognature civili private;
- controlli per schiamazzi, disturbo della quiete;
- verifiche su sicurezza elettrica;
- verifiche su fughe di gas dalla rete pubblica di distribuzione e da impianti di uso domestico;
- situazioni con pericoli di crollo, stabilità strutture;
- presenza di amianto nelle costruzioni.

Fanno eccezione le situazioni nelle quali gli eventi sopra richiamati siano anche potenzialmente legati a possibili situazioni di danno ambientale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSLL56E25L424U DATA FIRMA: 04/08/2021 14:00:01

 ${\tt IMPRONTA: 33575E17F9AC192A78E73D61CA51B4FC6878DAE5EA25066125BD96BFDEDF2F6A}$

6878DAE5EA25066125BD96BFDEDF2F6AB30067A134105276F0DDF008751341AD B30067A134105276F0DDF008751341AD539B8B04DF5E38D07A743444D7CDCCF2 539B8B04DF5E38D07A743444D7CDCCF217F83B896CA40E87D43DCCC68ABEEE24